

presidiano il regolare andamento della giustizia, male si coordini alle vigenti norme processuali e non valga a raggiungere gli scopi vagheggiati di semplificazione e di economia ».

« Macaggi, Carcassi ».

Chiedo se quest'ordine del giorno è appoggiato da trenta deputati.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Macaggi ha facoltà di svolgerlo.

MACAGGI. Egregi colleghi, io svolgerò brevemente l'ordine del giorno, che si aggira intorno al tema più vessato dell'attuale disegno di legge. Esso non è mio se non per una quindicesima parte, essendo che io non ho fatto che trascrivere pressochè letteralmente l'ordine del giorno deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, al quale, essendone io il membro meno degno, appartengono avvocati quali il senatore Bensa, il Caveri, il collega Carcassi, il professor Berlingeri, il collega Calegari. Deve certamente fare impressione alla Camera il fatto che dalle Alpi alla Sicilia quanti Consigli degli Ordini degli avvocati si sono pronunziati in materia, tutti si sieno trovati contrari al giudice unico nei giudizi di prima istanza civile. Questa non disconoscibile competenza degli uomini pratici, di coloro che maneggiano tutti i giorni la materia, non può non essere tenuta in grande considerazione.

Più assai che delle considerazioni d'ordine teorico, più assai che delle pagine ormai polverose di Geremia Bentham, per dire se in un ordine ideale, nel migliore dei mondi possibili, sia il giudice singolo o il collegio che debba avere la prevalenza, si tratta di vedere se nel presente momento storico, in Italia, cogli uomini che abbiamo cinto della toga gloriosa del magistrato, uomini italiani, di questo principio di secolo, in cui l'Italia risorge, è vero, ma gli uomini rimangono impastati della solita argilla, se col nostro ordinamento giudiziario, innestando le disposizioni che ci vengono proposte nell'insieme della nostra legislazione, è da preferire il giudice singolo o da mantenere la collegialità.

Questo e non altro è il problema, onde perfettamente aveva ragione ieri l'onorevole Orlandò quando richiamava, direi, come Socrate, dal cielo in terra la discussione, dalle astrazioni alla pratica.

L'onorevole guardasigilli, che così bene oggi ha animato di nuovo calore le ragioni già espresse nella sua relazione, in questa, a pagina 4, se non m'inganno, ad un certo punto sconfessa sè stesso, dove dice che dei giudizi pretoriali e dei pretori « pronti conviene che siano il consiglio e la risoluzione. Ed è ancora ai pretori che dovrebbero attribuirsi, riordinata la giurisdizione e parificati i gradi, tutte le funzioni di volontaria giurisdizione, oggi malamente disimpegnate dai tribunali e dalle Corti di appello, perocchè sono appunto questi i provvedimenti che richiedono conoscenza di uomini e di cose (come l'Ulisse dantesco), di ambienti e di costumi, e inoltre singolare energia e spirito pratico ».

È vero, vi si fa l'elogio del pretore, cioè del giudice unico attualmente esistente; ma se pensiamo che il disegno di legge stesso, mentre contiene l'innovazione del giudice unico-tribunale, propone l'altra grande innovazione dello sdoppiamento della carriera, occorre notare che la ragione dello sdoppiamento di carriera è questa; che vi abbiano a essere, non dirò una giustizia alta e una giustizia bassa, ma una giustizia amministrata da magistrati ai quali si domandano, per essere pretori, minori titoli, minori difficoltà d'esame, condizioni più lievi, mentre v'è un adito più ristretto, cioè un maggior rigore, per chi assume nome di giudice.

A sentire gli elogi che si fanno all'ufficio di pretore, i pretori dovrebbero essere, nonchè pari, superiori a quegli altri loro colleghi chiamati giudici: mentre ai giudici è riservata di norma la carriera giudiziaria ed i pretori potranno vedere appena i migliori di loro, attraverso gravi difficoltà, porgere fraternamente la mano ai colleghi dell'altra carriera alla Corte di appello; qualcuno di noi ha anche presagito che in pratica nessun pretore diventerà consigliere di appello.

Or dunque questi pretori, a cui si riserva una posizione inferiore, pur sono dal guardasigilli esaltati come coloro alla cui funzione occorrono dei meriti o identici o uguali o superiori a quelli occorrenti per essere giudici.

Infatti a pagina 5 della sua relazione il ministro soggiunge: « Nè è a dire che la competenza del giudice singolare cade su cause di limitato valore, perchè bisogna tener conto di molti elementi per i quali